

## Monitoraggio fiscale, il commercialista risponde

**Pubblicato:** Giovedì 19 Novembre 2009



La buona notizia è che s'è fatta finalmente chiarezza sul monitoraggio e sullo scudo fiscale dei lavoratori all'estero e dei frontalieri. La cattiva notizia è che la [circolare 48/E](#) dell'agenzia delle entrate di due giorni fa aggiunge ai frontalieri dell'ulteriore burocrazia, tutta italiana, più fastidiosa degli in fondo limitati 26 euro per sanare tutte le non dichiarazioni pregresse.

Sono state diverse le richieste di precisazione arrivate in redazione dopo la [pubblicazione dell'articolo](#) sulla circolare "chiarificatrice" del fisco: abbiamo così approfittato della disponibilità dell'esperto, **Matteo Cecchetti**, dottore commercialista in Varese e Milano e vicepresidente dell'associazione Avvocati e Commercialisti dell'Insubria, per chiarire qualche particolare.

Innanzitutto, per confermare una verità già emersa dai commenti: «I frontalieri fino ad oggi non devono presentare la dichiarazione, a meno che non abbiano redditi – oltre a quello di lavoro frontaliere – per i quali sia obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Come chiarito dalla circolare 48/E, i lavoratori transfrontalieri che hanno all'estero depositi e/o conti correnti per l'accredito dello stipendio derivante dall'attività lavorativa svolta lì, sono tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale: non dovranno pertanto "scudare", ma sarà sufficiente compilare il modulo RW e presentare una dichiarazione integrativa relativamente all'anno 2008 per mettersi in regola anche per il passato».

### **Questo vale per quest'anno. E poi?**

«E poi va tenuto presente che, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, l'obbligo di compilazione del modulo RW resta fermo. Ed è doveroso segnalare che, in presenza di altre violazioni, per poter regolarizzare la propria posizione il contribuente dovrà aderire allo scudo fiscale».

### **Questo significa che, per il 2008, i frontalieri che hanno un conto corrente dovranno produrre il modello Unico?**

«Sì, perchè il modello RW – modello relativo al monitoraggio fiscale – è un quadro del modello Unico. Di conseguenza dovrà essere presentato il modello Unico con il solo quadro RW compilato se non si ha il possesso di ulteriori redditi. O, se invece il contribuente ha avuto, nel corso del periodo d'imposta, altri redditi imponibili, questi sarà tenuto anche alla compilazione del modello RW».

### **Il risultato è quindi una serie di adempimenti pratici:**

«Il versamento relativo al ravvedimento operoso dovrà essere effettuato utilizzando il modello di versamento unificato F24. Per quanto riguarda i modelli di dichiarazione e di versamento questi sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione Modulistica – [modelli di dichiarazione anno 2009](#). Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione questa potrà avvenire o in modalità

telematica (avvalendosi di un intermediario abilitato o con registrazione del contribuente al servizio fisco on line dell'Agenzia delle Entrate) o in modalità cartacea presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o alle poste; questa seconda possibilità deve però essere valutata a seconda del contribuente».

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it